

Il caso

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto da un imputato condannato per **guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. b), Codice della strada**, con particolare riferimento alla **validità dell'accertamento effettuato mediante etilometro**.

La Corte di cassazione dichiara il ricorso **inammissibile**, ritenendo i motivi generici e manifestamente infondati e, soprattutto, rilevando che il ricorrente aveva sostanzialmente riproposto le medesime censure già esaminate e superate dalla Corte d'appello.

La pronuncia è molto interessante per la Polizia Locale perché chiarisce diversi aspetti pratici relativi a:

- prova dell'omologazione dell'etilometro,
- verifiche periodiche,
- onere di allegazione e onere della prova,
- contestazioni sul funzionamento dell'apparecchio,
- condizioni atmosferiche,
- tempo intercorrente tra guida e alcoltest,
- elementi sintomatici.

Il principio fondamentale: non basta contestare genericamente l'etilometro

La difesa aveva sollevato una serie estremamente ampia di contestazioni:

- assenza della verifica prima metrologica,
- irregolarità dell'omologazione,
- certificazione CE,
- numero delle prove effettuate in laboratorio,
- mancato risciacquo del boccaglio,
- mancata verifica della funzionalità prima e dopo il test,
- alterazione della costante K,
- manutenzione,
- condizioni di umidità,
- attendibilità degli scontrini.

La Cassazione, però, rileva che tali contestazioni erano state già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e, per molte di esse, risultavano **generiche, standardizzate o prive di concreta correlazione con il funzionamento dell'apparecchio utilizzato nel caso specifico**.

Regola pratica

Non è sufficiente affermare "L'etilometro potrebbe non essere regolare.", ma occorre indicare **quale specifico adempimento sarebbe stato omesso, quale concreta irregolarità riguarderebbe quello specifico apparecchio e perché tale irregolarità sarebbe idonea a incidere sulla funzionalità della misurazione**.

Omologazione e verifiche periodiche

La sentenza richiama espressamente **Cass. Pen., Sez. IV, n. 26281 del 29 maggio 2024.**

Il principio richiamato è il seguente: in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero deve provare l'omologazione dell'etilometro e la sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. Codice della Strada **quando l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti.**

Quindi la sentenza non afferma semplicemente "L'imputato deve dimostrare che l'etilometro non funziona."

Schema dell'onere probatorio

Situazione	Conseguenza
Nessuna contestazione specifica	La mera richiesta generica di documentazione non è sufficiente
Contestazione generica	Non necessariamente si trasferisce l'onere probatorio
Contestazione specifica dell'omologazione/verifica	Il PM deve fornire la relativa prova
Specifica allegazione di omissione della verifica periodica	Occorre verificare l'incidenza dell'omissione sulla funzionalità
Prova concreta del malfunzionamento	Può incidere sull'attendibilità dell'accertamento

Questo è uno dei passaggi più importanti da tenere presente nell'attività giudiziaria.

Attenzione: "onere della prova" e "onere di allegazione" non sono la stessa cosa

La sentenza consente di distinguere due momenti.

Primo momento: allegazione della difesa

L'imputato deve formulare una contestazione **specifico e concreto**..

Secondo momento: prova dell'Amministrazione/PM

Una volta formulata una contestazione idonea, il PM deve dimostrare l'esistenza dell'omologazione e delle verifiche previste.

Quindi **contestazione specifica** → **necessità di prova dell'adempimento**,

ma **richiesta generica di documenti** ≠ **contestazione specifica**.

La Cassazione richiama proprio questo principio.

Il caso concreto: libretto metrologico

Nel caso esaminato dalla Corte, il giudice d'appello aveva rilevato che era stato acquisito il **libretto metrologico dell'etilometro**, identificato mediante il numero di matricola e da tale documentazione risultava la **verifica primitiva del 07/10/19**, cioè appena dieci giorni prima dell'accertamento contestato. La Corte d'appello aveva quindi ritenuto non necessaria la perizia sull'etilometro e l'audizione del dirigente del CSRPAD e la Cassazione considera tale motivazione logicamente non censurabile.

Ricaduta operativa: per la Polizia Locale è fondamentale che la documentazione relativa all'apparecchio sia **immediatamente individuabile**.

In particolare **matricola → omologazione → verifica → data → validità → collegamento con l'apparecchio utilizzato**.

La verifica primitiva

La difesa sosteneva l'insufficienza delle prove effettuate in laboratorio e l'assenza di una prova della verifica, ma la Corte considera decisivo il fatto che la visita/verifica primitiva fosse stata effettuata dal **centro competente** e che la regolarità fosse attestata dal funzionario responsabile del laboratorio.

Da ciò deriva il principio operativo che non è sufficiente mettere in discussione in astratto le modalità tecniche dell'omologazione; occorre dimostrare una concreta irregolarità riferibile all'apparecchio utilizzato e idonea a comprometterne la funzionalità.

La guida deve essere provata: non è necessario sorprendere l'automobilista "al volante" nel momento dell'alcoltest

L'imputato sosteneva che al momento del controllo stesse semplicemente camminando vicino a un ufficio postale e che quindi non fosse possibile applicare l'art. 186 CdS. .

La Corte respinge la censura perché i Carabinieri:

- avevano incrociato l'autovettura,
- avevano osservato una condotta di guida scorretta,
- avevano seguito il veicolo,
- lo avevano visto raggiungere il parcheggio,
- avevano poi controllato il conducente.

Da questi elementi i giudici hanno logicamente ricavato che il soggetto fosse alla guida quando era stata osservata la condotta di marcia.

Ricaduta per la pattuglia: è quindi essenziale descrivere **la sequenza cronologica**.

Formula operativa: osservazione della marcia → condotta sintomatica → inseguimento/seguito → arresto della marcia → identificazione del conducente → accertamenti → etilometro.

Più la relazione collega questi passaggi, più solida diventa la ricostruzione probatoria.

I 15/20 minuti tra guida e alcoltest

La difesa sosteneva che il tempo trascorso tra la guida e l'accertamento rendesse il risultato inattendibile, ma la Corte non accoglie la censura. La Corte d'appello aveva rilevato che erano trascorsi circa **15-20 minuti** e aveva ritenuto che tale intervallo non compromettesse l'accertamento.

Inoltre, erano presenti gli elementi sintomatici dell'**alito vinoso** e dell'**equilibrio precario**.

Gli scontrini dell'etilometro mostravano inoltre risultati **decrescenti** e da ciò il giudice aveva ritenuto coerente la conclusione secondo cui, al momento della guida, il tasso alcolemico poteva essere addirittura superiore.

Importante: la sentenza non stabilisce una regola matematica secondo cui "15/20 minuti sono sempre irrilevanti.", il dl dato è stato valutato **nel complesso del quadro probatorio concreto**.

Gli elementi sintomatici conservano valore probatorio

La sentenza conferma l'importanza degli elementi sintomatici e nel caso erano stati riscontrati:

- alito vinoso,
- equilibrio precario,
- condotta di guida scorretta.

Questi elementi sono stati valutati **congiuntamente**.

Per la pattuglia: non bisogna quindi limitarsi a scrivere "Il soggetto presentava sintomi di ebbrezza", meglio descrivere concretamente:

- odore dell'alito,
- equilibrio,
- deambulazione,
- linguaggio,
- coordinazione,
- comportamento,
- modalità di guida osservata.

La descrizione deve essere **fattuale**, non meramente valutativa.

Umidità al 100%: contestazione non sufficiente se meramente congetturale

La difesa aveva sostenuto che un'umidità del 100% avrebbe potuto alterare in eccesso il risultato dell'etilometro, ma la Corte considera la censura non adeguatamente supportata, richiamando il principio secondo cui **nessuna norma pone limitazioni all'utilizzo dell'etilometro in correlazione con le condizioni atmosferiche** e Cass. pen., Sez. IV, n. 7011 del 22 novembre 2022.

Soprattutto la Corte sottolinea che il ricorrente aveva formulato una prospettazione **congetturale**, senza indicare un concreto collegamento tra le condizioni ambientali e le modalità dell'accertamento effettuato.

"Mancato risciacquo del boccaglio"

La difesa aveva sostenuto che l'accertamento fosse invalido perché non risultava documentato il risciacquo del boccaglio e la Corte d'appello aveva risposto che il risciacquo non era previsto dalla normativa tecnica richiamata, in merito la Cassazione non ravvisa un vizio logico nella risposta e questo è un buon esempio di una regola generale per cui **non ogni modalità operativa che la difesa ritiene necessaria costituisce automaticamente un requisito legale di validità dell'accertamento**.

Bisogna infatti distinguere tra requisito normativo, prescrizione tecnica, buona prassi e contestazione difensiva, solo la concreta violazione di un requisito rilevante può incidere sulla validità/attendibilità dell'accertamento.

"Costante K", software e manutenzione

La difesa aveva formulato contestazioni tecniche sulla:

- costante K,
- manipolazione del software,
- manutenzione,
- riparazioni.

La Corte ritiene non sufficientemente specifiche alcune di tali doglianze e questo passaggio è molto importante per la redazione degli atti di PG.

Una contestazione tecnica deve essere SPECIFICA + DOCUMENTATA + RIFERITA ALL'APPARECCHIO + IDONEA A INCIDERE SULLA MISURAZIONE.

Non basta richiamare in astratto una possibile anomalia del modello di etilometro.

Schema generale della sentenza

Questione	Soluzione
Omologazione etilometro	Deve essere documentabile
Verifiche periodiche	Rilevano se specificamente contestate
Malfunzionamento	Deve essere concretamente allegato/provato
Guida osservata prima del controllo	Può essere provata attraverso la sequenza degli accertamenti
15/20 minuti tra guida e test	Non rendono automaticamente invalido l'alcoltest
Umidità atmosferica	Non determina automaticamente inutilizzabilità/inattendibilità
Elementi sintomatici	Possono concorrere alla prova dello stato di ebbrezza
Contestazioni tecniche astratte	Non sufficienti

Massima

In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero deve provare l'omologazione dell'etilometro e le verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. Cod. strada quando l'imputato formuli specifiche allegazioni idonee a contestarne l'effettuazione; non è sufficiente una generica richiesta di documentazione. Le contestazioni sul funzionamento dell'apparecchio devono essere concrete e riferite allo specifico accertamento, non essendo sufficienti rilievi astratti o congetturali. L'intervallo tra la condotta di guida e l'alcoltest e le condizioni atmosferiche non determinano di per sé l'inattendibilità della misurazione, che va valutata alla luce del complessivo quadro probatorio.

In chiave di Polizia Locale, questa è una pronuncia da tenere soprattutto per il principio **“specifica contestazione → prova dell'adempimento”**: la documentazione dell'etilometro non è un elemento secondario, ma deve essere facilmente reperibile e collegabile senza ambiguità alla **matricola dello strumento concretamente utilizzato**.

Giovanni Paris